

MINISTERO DEI TRASPORTI

Decreto 17 dicembre 1987 n. 553

Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/1/1988

Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393 nonché le successive modificazioni ed integrazioni

Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1959 n. 420 nonché le successive modificazioni ed integrazioni

Vista la legge 27 dicembre 1973 n. 942 con la quale sono state stabilite le modalità di recepimento delle direttive della Comunità economica europea relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli destinati al trasporto di infermi e infortunati

Viste le risultanze dei lavori svolti dall'apposita commissione di studio istituita con il decreto del Ministro dei Trasporti 29 luglio 1983

Decreta

Art. I

Classificazione delle autoambulanze

1. Il presente decreto si applica agli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o infortunati denominati autoambulanze.

Essi rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art. 36 lettera f) del testo unico citato nelle premesse quali autoveicoli per trasporti specifici destinati al trasporto di persone in particolari condizioni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo

2. In relazione alla funzione da assolvere vengono definiti i seguenti due tipi di autoambulanze

tipo A: con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso", attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotate di specifiche attrezzature di assistenza

tipo B: con carrozzeria definita "autoambulanza di trasporto", attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza.

3. Ai sensi dell'art. 57 del citato testo unico le autoambulanze definite nel presente articolo sono da considerarsi destinate ad uso privato se in proprietà o in usufrutto di unità sanitarie locali ospedali cliniche associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche riconosciute dallo Stato imprese o altre collettività che a ciò siano obbligate per le loro necessità ovvero se da tali

soggetti siano acquistate con patto di riservato dominio o prese in locazione con facoltà di compera. Sono invece da considerarsi destinate ad uso privato per noleggio Con conducente negli altri casi

Articolo 2

Rispondenza a norme generali

1. Le autoambulanze in relazione alla loro massa complessiva a pieno carico devono essere conformi alle norme applicabili alla data di presentazione delle domande di approvazione sia ai sensi dell'art. 53 che dell'art. 54 del Testo Unico citato nelle premesse ai veicoli delle seguenti categorie internazionali, di cui al decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 3 aprile 1974:

- autoambulanze di massa complessiva non superiore a 3,5 t: categoria M1 o M2
- autoambulanze di massa complessiva superiore a 3,5 t ma non superiore a 5 t: categoria M2
- autoambulanze di massa complessiva superiore a 5 t: categoria M3

2. Se l'autoambulanza deriva da un tipo di veicolo già omologato l'appartenenza alla categoria prescritta deve risultare dalla relativa omologazione del veicolo base.

Articolo 3

Caratteristiche costruttive

1. Le autoambulanze devono rispondere alle caratteristiche previste nell'allegato tecnico al presente decreto di cui esso costituisce parte integrante

Articolo 4

Immatricolazione

1. La Direzione generale MCTC stabilisce i titoli e la documentazione necessari per conseguire l'immatricolazione delle autoambulanze ai sensi dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale al fine di determinare la destinazione d'uso di cui al comma 3 del precedente articolo.

Articolo 5

Norme transitorie e finali

1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano a domande di approvazione ai sensi dell'art. 53 o 54 del testo unico citato nelle premesse presentate a

decorrere dal 10 luglio 1988. A richiesta del costruttore le prescrizioni possono essere applicate anteriormente.

2. A partire dal 1 luglio 1989 non potranno più essere immatricolate per la prima volta in Italia autoambulanze che non rispondano alle prescrizioni del presente decreto

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 17 dicembre 1987

Il Ministro: MANNINO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

ALLEGATO TECNICO

1.1 la tara delle autoambulanze, oltre a quanto definito per le generalità degli autoveicoli, comprende anche le barelle di dotazione ed il peso relativo ad eventuali serbatoi fissi d'acqua e loro contenuto, ma non comprende le attrezzature specifiche previste per le autoambulanze di tipo A.

1.2 Per l'ammissibilità del veicolo deve essere verificato il rispetto dei carichi massimi totali e per asse riconosciuti, nonché dei relativi rapporti limite, nell'ipotesi di occupazione delle barelle e di tutti i posti a sedere previsti considerando per ogni trasportato il peso convenzionale di 75 kg.

1.3 Per le autoambulanze di tipo A, nell'ipotesi di carico dovrà altresì essere previsto, per le specifiche attrezzature, un carico uniformemente distribuito sul pavimento del compartimento sanitario nella misura di 100 kg se a barella unica, aumentato di 100 kg per ogni barella supplementare.

Nel caso di ubicazione stabile di parte o di tutta l'attrezzatura specifica, la verifica dei carichi sugli assi e loro rapporto potrà essere condotta tenendo conto della reale ubicazione di dette attrezzature e considerando uniformemente ripartita soltanto la residua aliquota del carico previsto al comma precedente.

2 Compartimento sanitario

2.1 Per le autoambulanze di tipo A le dimensioni minime interne del compartimento sanitario, con esclusione di attrezzature ed arredi sono:

lunghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 2,40 m.

larghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 1,60 m.

altezza (in una fascia centrale ampia almeno 0.90 m., lunga almeno 2,00 m e di superficie non inferiore a 2,4 mq): 1,75 m.

Per le autoambulanze di tipo B il compartimento sanitario deve essere capace di contenere, tenuto altresì conto delle esigenze del trasporto, almeno una barella a norma UNI di dimensioni non inferiori a 1,85 x 0,56 m.

2.2.L'altezza massima da terra del piano di calpestio è di 40 cm. Tale altezza può raggiungere 80 cm con l'impiego di opportuni scalini, ovvero nelle autoambulanze di tipo B e può essere, se necessario, più elevata nel caso di veicolo a trazione integrale.

2.3 Il compartimento sanitario deve essere separato dalla cabina di guida mediante divisorio inamovibile. È ammessa la presenza di porta o sportello a chiusura scorrevole a perfetta tenuta. Su tali porte o sportelli è ammessa la presenza di vetri purché di sicurezza.

2.4 Nel compartimento sanitario devono trovare alloggio una o più barelle a norma UNI in posizione longitudinale stabilmente ed adeguatamente ancorabili al veicolo sia longitudinalmente, che trasversalmente e verticalmente, di cui almeno una (barella principale) avente dimensioni come previsto al precedente punto 2.1.

Nelle autoambulanze di tipo A il piano superiore della barella principale, materasso escluso, deve trovarsi a non meno di 40 cm ed a non più di 120 cm dal piano di calpestio.

2.5 Nel compartimento sanitario delle ambulanze di tipo A devono trovarsi almeno tre sedili, uno dei quali situato in posizione contromarcia in prossimità della testa della o delle barelle.

Nelle autoambulanze di tipo B è necessario almeno un posto a sedere oltre quello del conducente.

I sedili devono comunque essere ancorati al veicolo, avere una larghezza tra i bordi del cuscino di almeno 40 cm essere dotati di cinture di fissaggio. Sono ammessi sedili ribaltabili.

2.6. Nel compartimento sanitario deve trovarsi una porta posteriore ad una o due ante di larghezza massima possibile in relazione alla struttura del veicolo e comunque non inferiore a 120 cm nelle autoambulanze di tipo A.

Le autoambulanze di tipo A devono inoltre avere nello compartimento almeno una porta scorrevole sulla fiancata destra con vano libero di larghezza non inferiore a 100 cm

Tutte le porte devono essere apribili sia dall'interno che dall'esterno.

2.7. Nel compartimento sanitario deve essere prevista almeno una finestra su ogni fiancata apribile solo dall'interno

Almeno una delle finestre deve essere facilmente accessibile dall'interno e presentare in posizione di apertura un'area minima libera di 0,24 m² con dimensione assiale non inferiore a 45 cm

2.8. Il compartimento sanitario deve essere convenientemente illuminato secondo tabelle d'unificazione a carattere definitivo

2.8. Il compartimento sanitario deve essere insonorizzato secondo tabelle d'unificazione a carattere definitivo

3. SEGNI DISTINTIVI

3.1. Le autoambulanze devono essere dotate del dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e di quello di allarme previsti rispettivamente dagli articoli 45 e 46 del t.u. delle norme sulla circolazione stradale.

3.2. Le autoambulanze devono essere di colore bianco e portare su ogni fiancata nonché anteriormente e posteriormente il simbolo internazionale di soccorso riportato in appendice con dimensioni minime pari a quelle ivi indicate e con fondo di colore azzurro realizzato in materiale retroriflettente.

3.3 Le autoambulanze devono essere dotate di una fascia di pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva arancione di altezza minima di 20 cm

applicata lungo le fiancate e la parte posteriore nonché nella parte interna delle ante della porta posteriore. Tale altezza può essere ridotta a 10 cm sulle autoambulanze di tipo B

3.4 Nella parte anteriore delle autoambulanze di tipo A deve essere riportata, con lo stesso materiale di cui al punto 3.3 la scritta AMBULANZA diritta o rovesciata in immagine speculare con dimensioni complessive minime di 6 x 60 cm.

3.5. Sono ammesse altre indicazioni purché non luminose, retroriflettenti o fosforescenti e che non abbiano nessun punto ad una distanza dal simbolo di cui al punto 3.2 inferiore a 50 cm. In particolare sulle due fiancate delle autoambulanze deve essere riportata in forma chiaramente individuabile la denominazione dell'ente che abbia la proprietà o la disponibilità del veicolo

4. ACCESSORI

I materiali di rivestimento comunque presenti nel compartimento sanitario devono essere ignifughi o autoestinguenti ed avere caratteristiche tali da non essere intaccati se sottoposti a disinfezione.

Le autoambulanze devono essere munite di estintore da conservare nella cabina di guida; le ambulanze di tipo A devono essere munite di un altro estintore da conservare nel comparto sanitario.

Le caratteristiche dei materiali di rivestimento e degli estintori di cui ai commi precedenti saranno stabilite mediante tabelle d'unificazione a carattere definitivo.

5. NORMA TRANSITORIA

In assenza di tabelle d'unificazione a carattere definitivo la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione stabilisce la modalità di accertamento dei requisiti prescritti.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 98 dicembre 1985, n. 1099, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Il testo della lettera f) dell'art. 26 del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale approvato con D.P.R. n. 393/1959 e modificato con leggi 10 febbraio 1982, n. 38 e 14 febbraio 1987, n. 37 è il seguente: "Gli autoveicoli, consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, si dividono in:

(Omissis)

f) autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature. Sono autoveicoli per uso speciale quelli destinati prevalentemente al trasporto proprio e distinti dalla speciale attrezzatura di cui sono muniti; sono autoveicoli per trasporti specifici quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni o di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo".

- Si trascrive il n. 1 dell'art. 57 del medesimo testo unico:

"Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi possono essere destinati ai seguenti usi:

1) *Uso privato:*

a) per trasporto di persone,

b) per trasporto di persone con autovetture o motoveicoli da locare senza conducente;

c) per trasporto di persone con autoveicoli o motocarrozze da noleggiare con conducente"

Note all'art. 2:

- Gli articoli 53 e 54 del testo unico già citato riguardano rispettivamente l'omologazione del tipo dei veicoli e l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione per veicoli di tipo non omologato.

- Le note all'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, inerente alle norme relative all'omologazione C.E.E. dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, prevedono per gli autoveicoli le seguenti categorie internazionali:

"1. *Categoria M*: Veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad 1 tonnellata;

Categoria M1: Veicoli destinati al trasporto di persone. aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

Categoria M2: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e peso massimo non superiore a 5 tonnellate,

Categoria M3: Veicoli destinati al trasporto di persone. aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e peso massimo superiore a 5 tonnellate".

Nota all'art 4

Il testo del primo periodo del comma settimo dell'art. 58 (carta di circolazione e immatricolazione) del testo unico già citato è il seguente:

"Quando si tratti di autoveicoli o motocarrozze da noleggio con conducente ovvero di veicoli da destinare a servizi pubblici, la carta di circolazione non può essere rilasciata se il richiedente non abbia conseguito il titolo effettuare il servizio".